

DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2020

38/2020/R/EEL

**APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “OPINION ON THE PIEMONTE SAVOIA 2 (PLSA.2)
EXEMPTION APPLICATION”**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1099^a riunione del 11 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall’1 gennaio 2021;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 943/2019);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);

- la deliberazione dell’Autorità per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009);
- la deliberazione dell’Autorità 40/2013/R/EEL del 31 gennaio 2013 (di seguito: deliberazione 40/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 228/2016/I/eel del 12 maggio 2016 (di seguito: deliberazione 228/2016/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 579/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 275/2019/I/eel del 25 giugno 2019 (di seguito: parere 275/2019/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 568/2019/R/EEL 27 dicembre 2019;
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2016 con cui il Ministero rilascia un’esenzione per una quota di capacità della linea di interconnessione Piossasco (Italia)-Grand’Ile (Francia) (di seguito: decreto direttoriale 20 luglio 2016);
- la decisione della Commissione Europea del 9 dicembre 2016, relativa all’esenzione di Piemonte Savoia S.r.l. (Italia) a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) 714/2009;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 587/2013/R/EEL del 13 dicembre 2013 (di seguito: documento per la consultazione 587/2013/R/EEL);
- l’istanza di esenzione per una quota della capacità del più ampio progetto “*Piossasco-Grand’Ile Interconnection*” presentata dalla società Pi.Sa.2 S.r.l (di seguito: Pi.Sa.2) al Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 luglio 2019;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 agosto 2019 all’Autorità (prot. Autorità 22167 del 2 settembre 2019, di seguito: lettera 2 settembre 2019);
- la lettera del responsabile dell’ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell’Autorità alla Commissione europea e ad ACER del (prot. Autorità 31434 del 26 novembre 2019, nel seguito lettera 26 novembre 2019);
- la lettera della società Pi.Sa.2 all’Autorità (prot. Autorità 1795 del 21 gennaio 2020, di seguito: lettera 21 gennaio 2020);
- la lettera dell’Autorità al regolatore francese “*Commission de Régulation de l’Énergie*” (di seguito: CRE) del 30 gennaio 2020 (prot. Autorità 3147 del 30 gennaio 2020, di seguito: lettera 30 gennaio 2020);
- la lettera del regolatore francese CRE all’Autorità del 10 febbraio 2020 (prot. Autorità 4709 dell’11 febbraio 2020, di seguito: lettera 10 febbraio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 63, comma 1 del regolamento 943/2019, che sostituisce la previgente disciplina contenuta nell’articolo 17, comma 1 del dell’abrogato regolamento 714/2009, prevede, allo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, che gli interconnettori in corrente continua possano essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di

- accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione della capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
- ai sensi del predetto articolo, per il rilascio di un'esenzione devono essere rispettate, tra l'altro, le seguenti condizioni:
 - a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
 - b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non sarebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;
 - c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d) sono imposti dei corrispettivi agli utenti di tale infrastruttura;
 - e) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
 - ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del predetto regolamento 943/2019, l'esenzione è concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionali, fatta salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 6 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
 - il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che:
 - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
 - prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione decidano le regole ed i meccanismi di gestione e assegnazione della relativa capacità;
 - ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del citato Regolamento, le autorità di regolamentazione interessate da una richiesta di esenzione devono raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione, in assenza del quale la decisione in merito è assunta da ACER;
 - l'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 prevede, altresì, che i criteri di valutazione, ai fini del riconoscimento di un'esenzione, tengano conto della finalità di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
 - l'articolo 39, del decreto legislativo 93/11, prevede, infine, che il diritto al rilascio dell'esenzione rimanga in capo al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), sentito il parere dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 32 della legge 99/09, come integrata dall'articolo 2 della legge 41/10, attribuisce a Terna il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector", a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi. Il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e sistemi del Nord Africa, questi ultimi sostituiti nel 2015 dal Montenegro), contribuendo così alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che i soggetti investitori siano selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara. La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente ai clienti finali, anche raggruppati in forma consortile, titolari di un punto di prelievo ciascuno con potenza impegnata fino a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minor prelievo su base annua) e disposti a ridurre il proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;
- l'articolo 32 sopra richiamato, al comma 6, prevede, inoltre, l'applicazione di misure transitorie volte a consentire ai soggetti investitori terzi di ottenere anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture;
- in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 32, Terna ha provveduto a pubblicare, in data 4 dicembre 2009, un avviso per la selezione dei soggetti che intendevano sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione;
- al termine della suddetta selezione, sulla frontiera francese sono risultati assegnatari clienti industriali operanti nei settori della produzione e lavorazione dell'acciaio, della carta e della chimica (di seguito: Assegnatari); la maggior parte di essi non è attivo in alcun ramo della filiera elettrica, mentre quei pochi che svolgono delle attività nel settore, principalmente per autoconsumo o ottimizzazione degli approvvigionamenti, detengono quote di mercato irrilevanti;
- ai sensi del Decreto Ministeriale n. 265 del 21 ottobre 2005, l'impegno dei soggetti investitori terzi di sostenere il finanziamento degli *interconnector* è subordinato al rilascio di un'apposita esenzione per una durata fino a venti anni;
- l'articolo 1, comma 833, della legge di stabilità 2016 obbliga i suddetti soggetti investitori a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector* oggetto dell'esenzione entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione stessa, a pena di decadenza dal diritto di poter usufruire della capacità loro assegnata tramite la sopra richiamata procedura di selezione espletata da Terna, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa;

- in particolare, ai sensi della legge 99/09 sono stati inizialmente attribuiti un totale di 500 MW alla frontiera francese;
- successivamente, in ragione del ridimensionamento dell'interconnessione con il Montenegro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato Terna al trasferimento di ulteriori 100 MW sulla frontiera con la Francia, quota parte della capacità inizialmente assegnata ex articolo 32 della legge 99/09 alla frontiera con il Montenegro;
- nel corso del 2016 il MiSE ha rilasciato alla società Piemonte – Savoia, inizialmente rappresentante 38 Assegnatari (nel seguito: Pi.Sa), un'esenzione sulla prima sezione dei due elettrodotti del più ampio progetto "*Piossasco-Grand'Ile Interconnection*", per una quota di capacità di 350 MW e una durata di 10 anni secondo la posizione dei regolatori di cui alla deliberazione 228/2016/I/eel;
- la società Pi.Sa.2 ha presentato al Ministero in data 26 luglio 2019 un'istanza di esenzione dal disposto:
 - dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/2009 (sostituito, a partire dall'1 gennaio 2020 dall'articolo 19, comma 2 del regolamento 943/2019), relativo alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione,
 - dell'articolo 9 della Direttiva 72/2009, relativo alla disciplina in materia di *unbundling*, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- l'esenzione è richiesta dalla società Pi.Sa.2 per una quota di potenza resa disponibile dalla seconda sezione dei due elettrodotti realizzati sul territorio italiano facenti parte del più ampio progetto "*Piossasco-Grand'Ile Interconnection*"; essa andrebbe quindi ad aggiungersi all'esenzione, per una capacità di 350 MW e una durata di 10 anni, concessa sulla medesima interconnessione dal MiSE ai sensi del decreto direttoriale 20 luglio 2016 alla società Pi.Sa, sempre con riferimento alla sola parte italiana;
- nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 32 della Legge 99/2009, un insieme di 68 Assegnatari si sono impegnati a stipulare un contratto di mandato a Terna (o altra società del gruppo Terna) per la realizzazione e gestione di una quota parte della linea di interconnessione "*Piossasco-Grand'Ile*", per una potenza pari a 250 MW;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della Legge 99/09, il perfezionamento del predetto contratto di mandato è subordinato all'ottenimento dell'esenzione;
- con lettera 2 settembre 2019, il Ministero ha inviato all'Autorità la suddetta istanza di esenzione predisposta ai sensi dell'articolo 17 dell'allora vigente regolamento 714/2009 (sostituito, dal 1 gennaio 2020, dall'articolo 63 del regolamento 943/2019), dell'art. 1-*quinquies*, comma 6, del d.l. 239/2003 e s.m.i. e del decreto ministeriale 21 ottobre 2005, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11;
- successivamente, con lettera 21 gennaio 2020, Terna ha inviato al Ministero e all'Autorità l'elenco aggiornato degli Assegnatari sulla frontiera con la Francia ai

sensi della legge 99/09, indicando in particolare che gli Assegnatari afferenti ai 250 MW di cui alla istanza di esenzione presentata da Pi.Sa.2 ammontano a 71 soggetti;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Regolamento 714/2009, la richiesta di esenzione, trasmessa dalla società Pi.Sa.2, è stata ricevuta dal regolatore francese CRE in data 8 novembre 2019;
- dalla predetta data decorre il termine ultimo di sei mesi (8 maggio 2020) entro il quale le due Autorità di regolazione interessate dalla suddetta domanda di esenzione devono raggiungere un accordo come previsto dal richiamato articolo 17, comma 4, del Regolamento 714/2009 sostituito, dal 1 gennaio 2020, dall'articolo 63, comma 4 del regolamento 943/2019;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 7 del regolamento 714/2009, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea e ad ACER la richiesta di esenzione con la lettera 26 novembre 2019;
- al fine di addivenire, entro il termine massimo sopra ricordato (8 maggio 2020), ad una posizione congiunta in merito all'istanza di esenzione, l'Autorità ha, pertanto, avviato una collaborazione con CRE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolatore francese CRE, d'accordo con l'Autorità, ha constatato che l'istanza di esenzione sopra descritta, limitata geograficamente al territorio italiano e alle sole regole in materia di gestione delle rendite di congestione e di separazione proprietaria, non ha effetti né sul mercato francese dell'elettricità né sulla rete pubblica francese di trasmissione elettrica;
- l'Autorità ha, quindi, predisposto una proposta di "*Opinion on the Piemonte Savoia Exemption 2 (Pi.Sa.2) Application*" (di seguito: *Opinion*) allegata alla presente deliberazione (Allegato A) contenente la posizione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione presentata dalla società Pi.Sa.2;
- la proposta di *Opinion* è suddivisa in tre parti:
 - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto;
 - Parte 2) recante l'esame dell'Autorità sulla ammissibilità della richiesta di esenzione alla luce delle informazioni rese disponibili dal proponente e della Relazione tecnico-economica allegata alla stessa richiesta;
 - Parte 3) che contiene la valutazione dell'Autorità in merito all'istanza di esenzione, concessa dalla disciplina di cui all'articolo 19, comma 2 del regolamento 943/2019 e dall'articolo 9 della Direttiva 72/2009, nonché le relative condizioni imposte ai fini del rilascio di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 63 del suddetto regolamento.
- con lettera 30 gennaio 2020, l'Autorità ha inviato alla CRE la suddetta *Opinion* al fine di pervenire ad un accordo comune sull'istanza di esenzione; tale accordo è necessario per il rilascio della decisione formale di esenzione da parte delle autorità competenti (ossia, il Ministero per l'Italia e CRE per la Francia);

- il regolatore francese con lettera 10 febbraio 2020 ha trasmesso all’Autorità la propria decisione n. 2020-027 del 6 febbraio 2020 rispetto all’istanza di esenzione presentata da Pi.Sa.2 con la quale ha espresso il proprio accordo sulla proposta di *Opinion* presentata dall’Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare la proposta di *Opinion* sopra citata per consentire la realizzazione del più ampio progetto “*Piossasco-Grand’Ile Interconnection*” nei tempi previsti;
- sia opportuno concedere l’esenzione nei termini riportati nella proposta di *Opinion*, Parte 3, e in particolare che:
 - a) debba essere accolta la richiesta di esenzione dall’articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento 943/2019;
 - b) debba essere rilasciata, sulla base della normativa europea, l’esenzione anche dall’articolo 9 della Direttiva 72/2009;
- la concessione dell’esenzione per un periodo pari a 10 anni risponda al principio di attuazione del riequilibrio a favore dei clienti finali diversi dai soggetti investitori selezionati da Terna, degli eventuali vantaggi economici originati dalle misure transitorie sopra richiamate previste dall’articolo 32, comma 6 della legge 99/09, così come prospettato nel documento per la consultazione 587/2013/R/EEL;
- sia necessario prevedere che, a seguito del rilascio dell’esenzione e prima che la stessa produca i suoi effetti, l’intero capitale sociale della società Pi.Sa.2 sia ceduto agli Assegnatari secondo il criterio *pro-quota*, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno durante la sopra richiamata procedura di selezione indetta da Terna;
- in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l’unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere che al termine dell’esenzione la proprietà della sezione del progetto “*Piossasco-Grand’Ile Interconnection*” ricadente in territorio italiano e oggetto della presente esenzione sia trasferita a Terna

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Opinion on the Piemonte Savoia 2 (Pi.Sa.2) Exemption Application*”, nella versione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a CRE e ad ACER;



3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini